

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Settembre 2011**

**Ordinamento giudiziario, procedimento disciplinare relativo a magistrati**

**Cass., sez. un., 13 settembre 2011 n. 18697**

*Anche a garanzia di un trattamento uniforme di situazioni analoghe e della prevedibilità della sanzione, la durata di un anno nel ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell'incolpato, se non siano allegare dallo stesso e accertate dalla sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezionali, che giustifichino l'inottemperanza del precetto sui termini di deposito che, dopo il decorso dell'anno di cui sopra, deve presumersi superiore alla soglia della ragionevolezza e naturalmente ingiustificabile, perché tale durata annuale, secondo la CEDU, è sufficiente, in materia civile, a completare l'intero giudizio di legittimità, e quindi la stesura di qualsiasi provvedimento e il suo deposito non possono in genere richiedere tempi superiori a quelli del processo di cassazione, che comprende, con gli adempimenti procedurali e lo studio del caso, anche l'ascolto della difesa.*

**Ordinamento giudiziario, procedimento disciplinare relativo a magistrati**

**Cass., sez. un., 13 settembre 2011 n. 18701**

*In tema di illecito disciplinare dei magistrati, l'avvenuta restituzione, da parte del notaio delegato nell'ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare, delle somme indebitamente trattenute dal medesimo, non esclude né la sussistenza del danno né, quindi, dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 109 del 2006, atteso che il danno, in senso penalistico, si è già verificato nel momento in cui il notaio stesso si appropria delle somme di danaro ricavate dalla vendita dei beni eseguiti.*

*Sussiste l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 109 del 2006 a carico del magistrato che, addetto al settore penale, ometta di astenersi dalla trattazione di un processo a carico di un notaio, per reati commessi dal medesimo in occasione di un procedimento di esecuzione immobiliare, nonostante il magistrato, che in qualità di giudice dell'esecuzione aveva in precedenza delegato il notaio stesso, avesse un interesse quanto meno morale a veder confermata in sede penale la regolarità del suo operato come giudice dell'esecuzione, così da porsi al riparo da eventuali contestazioni di natura disciplinare*